

STATUTO

COLLETTIVO RIMINESE

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilacinque, il giorno lunedì 7 del mese di novembre

SI COSTITUISCONO

[...]

ART. 1

I rappresentanti di cui innanzi dichiarano di voler costituire il **COLLETTIVO RIMINESE** (in seguito COLLETTIVO)

ART. 2

L'associazione non persegue scopi politici, religiosi e di lucro, ha carattere assolutamente sportivo culturale e si propone quale scopo il sostenimento della Rimini Calcio F.C. S.R.L..

ART. 3

L'associazione di cui all'art. 1 ha la durata necessaria al raggiungimento degli scopi per i quali si è costituita.

ART.4

Il COLLETTIVO è costituito dalle quote di associazione degli associati. Nello statuto del COLLETTIVO che si allega al presente atto sotto la lettera **A** sono stabilite le condizioni e le modalità per l'ammissione dei nuovi soci.

ART.5

Il COLLETTIVO pone la propria sede sociale in Rimini, via Dante n° 18 presso i locali del circolo cittadino.

ART. 6

I costituiti di cui all'art. 1 formano un Consiglio Direttivo nelle persone di:

[...]

ALLEGATO A

STATUTO "COLLETTIVO RIMINESE"

ART.1

E' costituito in Rimini alla via Dante n° 18 presso i locali del circolo cittadino il "**COLLETTIVO RIMINESE**", in seguito COLLETTIVO.

Il COLLETTIVO non persegue scopi di lucro, politici, religiosi e si propone specificamente:

1. sostenere la squadra di calcio Rimini Calcio F.C. S.R.L. e di suscitare con idonee iniziative una maggiore corrente di simpatia nei confronti di questa;
2. praticare ed esercitare l'attività sportiva, con particolare riguardo al calcio ed a tutte le attività complementari atte ad incrementare l'educazione fisica dei giovani ed allo sviluppo degli sport in genere;
3. organizzare attività culturali, turistiche e ricreative per i soci ed i loro familiari;
4. organizzare gite e trasferte a seguito della squadra Rimini Calcio F.C. S.R.L.;
5. sostenere e diffondere ogni pubblicazione edita dalla Rimini Calcio F.C. S.R.L.;
6. espletare ogni altra attività allo scopo di propagandare e rafforzare il COLLETTIVO;
7. propagandare tutti o prodotti del marketing della Rimini Calcio F.C. S.R.L.;
8. promuovere la nascita di nuovi club sostenitori della squadra e disciplinare l'organizzazione di quelli esistenti.

ART. 2

Il COLLETTIVO ha carattere assolutamente sportivo-culturale. Del COLLETTIVO possono far parte in qualità di soci EFFETTIVI, tutti i club che raggruppano tifosi e simpatizzanti della Rimini Calcio F.C. S.R.L.. I colori del COLLETTIVO sono il bianco e il rosso.

L'ammissione di nuovi soci effettivi, da intendersi per tali i club organizzati, è subordinata alla verifica e gradimento da esercitarsi da parte dell'assemblea.

Possono essere iscritti al COLLETTIVO, in qualità di soci sostenitori, anche singole persone non aderenti a nessuno dei Club organizzati, purchè siano conosciuti da un membro del Consiglio Direttivo. I soci sostenitori, pur avendo diritto a tutte le condizioni riservate ai soci effettivi, non avranno diritto di voto nelle assemblee.

Tutti gli iscritti ai Club organizzati aderenti al COLLETTIVO e i soci sostenitori, hanno diritto di ricevere la tessera associativa della durata di un anno calcistico, previo versamento della quota definita annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Il rapporto associativo e le modalità associative nonché le modalità per l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati anche per gli effetti di cui alla lettera c) del comma 8 dell'art. 148 D.P.R. 22/12/1986 n° 917.

ART. 3

Sono Organi del COLLETTIVO:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo

ART. 4

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci effettivi, intendendosi un rappresentante per ogni Club associato al COLLETTIVO, oltre al Presidente del COLLETTIVO se non è delegato da nessun Club.

ART. 5

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei Soci, è costituito da sette membri con le seguenti funzioni:

[...]

L'assemblea in sede di nomina dei componenti il consiglio direttivo, attribuirà la carica di vicepresidente ad uno dei membri fatta eccezione del segretario e del tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite ed hanno la durata di un anno sociale, intendendosi per tale la stagione calcistica.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

ART. 6

L'assemblea dei Soci con il voto dei soci effettivi, nelle maggioranze di cui appresso, determina in conformità agli scopi sociali l'attività del COLLETTIVO;

L'assemblea generale sarà straordinaria e ordinaria.

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e, comunque, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, intendendosi per tale il periodo 1 luglio/30 giugno. Per essere valida l'Assemblea deve riunire, la maggioranza dei soci effettivi.

La convocazione avverrà mediante consegna a mano di lettera contenente l'ordine del giorno. Le competenze dell'assemblea straordinaria sono le seguenti:

a) Approvazione del rendiconto economico e finanziario chiuso al 30 giugno di ogni anno anche in conformità a quanto stabilito dalla lettera d) del comma 8 dell'art. 148 del D.P.R. 22/12/1986 n° 917.

b) Nomina dei componenti del consiglio direttivo.

c) Nomina i componenti del Collegio dei Revisori.

d) Determina la quota annuale di adesione al COLLETTIVO.

L'assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'elezione degli organi amministrativi, la sovranità dell'assemblea dei soci, i criteri di ammissione ed esclusione e le forme di convocazione sono disciplinati anche agli effetti di cui alla lettera e) del comma 8 dell'art. 148 del D.P.R. 22/12/1986 n° 917.

E' fatto divieto, anche in conformità alla lettera a) del comma 8 dell'art. 148 del D.P.R. 22/12/1986 n° 917, di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 7

L'Assemblea ordinaria è convocata verbalmente ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, oppure ne sia fatta richiesta al Segretario del Collettivo almeno da un terzo dei soci effettivi.

In questo caso l'assemblea dovrà avere luogo entro quindici giorni dalla richiesta di convocazione.

Le delibere delle assemblee vanno prese sempre a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. I Soci sostenitori potranno partecipare all'assemblea come osservatori ma non hanno diritto di voto.

Le competenze dell'assemblea ordinaria sono le seguenti:

a) Valutazione dell'ammissibilità e quindi dell'ingresso dei nuovi soci effettivi.

b) Valutazione in merito alla radiazione dei soci dal COLLETTIVO.

c) Discussione ed eventuale deliberazione su argomenti di carattere generale.

Qualora un club appartenente al Collettivo non partecipi per tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo, il Consiglio direttivo applicherà le sanzioni (n° 1 e 2) di cui all'art. 13 del presente statuto.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno o quando almeno tre membri dello stesso Consiglio Direttivo ne facciano apposita richiesta.

La riunione del Consiglio Direttivo è da ritenersi valida se siano presenti la maggioranza dei componenti; in tal caso le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente sarà considerato doppio.

Al Consiglio Direttivo è devoluto l'incarico di realizzare il programma di attività del COLLETTIVO approvato dall'assemblea e previsto dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio e gli introiti sociali ed ogni anno sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale straordinaria il rendiconto della gestione passata.

Stipula tutti gli atti del COLLETTIVO che dovranno portare la firma del Presidente o, in assenza di questi del Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo, di fronte a terzi, impegna il COLLETTIVO nei limiti ad esso fissati dall'assemblea. Se un componente del Consiglio Direttivo sarà assente dalle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificare il motivo anche verbalmente, sarà considerato dimissionario. In questo caso, il Presidente convocherà l'assemblea straordinaria dei soci per procedere all'elezione del consigliere mancante.

ART. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale ad ogni effetto.

Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendo eseguire le deliberazioni; relaziona all'Assemblea Generale ordinaria sull'andamento del COLLETTIVO.

ART. 10

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimenti, e per quegli incarichi che il Presidente ritiene opportuno affidargli nell'interesse del COLLETTIVO. Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità può affidare particolari mansioni di carattere organizzativo a soci non appartenenti al Consiglio Direttivo stesso. Può anche, quando ne sia il caso, istituire appositi Comitati con mansioni specifiche organizzative, scegliendo i membri tra i soci dei Club effettivi del COLLETTIVO.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo di propria iniziativa o dietro richiesta motivata e firmata da almeno un terzo dei soci effettivi propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto. Le modifiche allo statuto devono essere deliberate con le medesime maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

ART. 13

A carico dei soci possono adottarsi i seguenti provvedimenti:

1. Avvertimento
2. Sospensione
3. Radiazione dal COLLETTIVO

Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono assunte dal Consiglio Direttivo, mentre le sanzioni di cui al punto 3 sono deliberate dall'Assemblea dei soci, riunita in sede straordinaria.

ART. 14

La qualità di socio si perde:

1. Per dimissioni da presentarsi per iscritto entro il mese di giugno;
2. Per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli e comunque ostacolanti l'incremento o il buon funzionamento del COLLETTIVO

ART. 15

I Club associati, sia quelli fondatori del Collettivo sia quelli che faranno parte del Collettivo dopo la sua formale costituzione, entreranno in possesso collegiale del patrimonio economico del Collettivo senza il pagamento di alcun onere; i soci dimissionari o radiati non avranno diritto ad alcun tipo di rimborso.

E' esclusa ogni trasmissibilità del contributo associativo, ciò in conformità al disposto normativo di cui alla lettera f) dal comma 8 dall'art. 148 del D.P.R. 22/12/1986 n° 917.

In caso di scioglimento del Collettivo per qualunque causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il tutto conformemente a quanto previsto dalla lettera b) dal comma 8 dall'art. 148 del D.P.R. 22/12/1986 n° 917.

ART. 16

Per quanto altro non previsto i soci si rifanno alla leggi vigenti.